

CIRCOLARE N. 045/2024 DEL 29 AGOSTO 2024*OGGETTO***CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
AI FINI FISCALI
- PROVVEDIMENTI ATTUATIVI E MODIFICATIVI-***RIFERIMENTI NORMATIVI*

LEGGE 9.8.2023 N.11; D.LGS.12.02.2024 N.13;DLgs. 5.8.2024 n. 108, DM 14.6.2024 (per soggetti ISA) e il DM 15.7.2024 (per soggetti in regime forfetario)

ALLEGATI

TABELLA RIASSUNTIVA - CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024-2025 (SOGETTI "SOLARI")

*CLASSIFICAZIONE*DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE*CODICE CLASSIFICAZIONE*20
000
200*COLLEGAMENTI*

CIRCOLARE N. 28/2024 - CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE AI FINI FISCALI

*REFERENTE STUDIO***Dott.ssa Adriana ADRIANI***BRIEFING*

Il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni, è disciplinato dal Titolo II (artt. 6 - 39) del DLgs. 12.2.2024 n. 13.

Attraverso tale istituto, si intende far emergere spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuove tecnologie e i dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, mediante il concordato preventivo biennale è possibile fissare per un biennio (periodi d'imposta 2024 e 2025, per i soggetti "solari", in sede di prima applicazione) il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.

Per rendere operativo il concordato preventivo sono stati pubblicati il DM 14.6.2024 (per soggetti ISA) e il DM 15.7.2024 (per soggetti in regime forfetario), con i quali sono stati definiti i meccanismi di calcolo del reddito e del valore della produzione proposti dall'Agenzia delle Entrate e gli eventi eccezionali che possono determinare, al ricorrere di alcune condizioni, la cessazione del concordato o la riduzione degli ammontari proposti.

Inoltre, con la pubblicazione del DLgs. 5.8.2024 n. 108 sono state apportate modifiche alla disciplina del concordato per quanto concerne soprattutto le cause di esclusione, la determinazione del reddito, il calcolo degli acconti d'imposta e la tassazione sostitutiva del reddito incrementale.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato (art. 6 D.lgs. 13/2024). In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:

- i soggetti che applicano gli ISA ossia soggetti con ricavi o compensi pari o inferiore a € 5.164.569,00;
- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il solo periodo d'imposta 2024.

In altre parole, i soggetti a cui non sono applicabili né gli ISA, né il regime forfetario non sono considerati "contribuenti minori" e, pertanto, non possono beneficiare del nuovo istituto.

REQUISITI DI ACCESSO

Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023 per i soggetti "solari"):

- ❖ non deve avere debiti tributari (art. 10 del D.Lgs. 13/2024) amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi che siano definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;
- ❖ oppure deve aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta (in sede di prima applicazione del nuovo istituto, i citati debiti tributari riferiti al 2023 dovranno essere estinti entro il 15.10.2024).

I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a decadenza dei relativi benefici (art. 10 co. 2 ultimo periodo del D. Lgs. 13/2024).

CAUSE DI ESCLUSIONE

Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, che impediscono l'applicazione del concordato preventivo biennale.

L'accesso al nuovo istituto è infatti precluso in caso di:

- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (per quanto riguarda il biennio 2024-2025, quindi, è necessario aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023);
- condanna per uno dei seguenti reati commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato:
 - reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000;
 - reati di false comunicazioni sociali,
 - riciclaggio,
 - auto riciclaggio
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,

- inizio attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, per i contribuenti in regime forfetario (tale conclusione si ricava in modo indiretto relativamente ai soggetti ISA).

Sono esclusi dal concordato anche i soggetti ISA per i quali opera una causa di esclusione. Il DLgs.13/2024 richiede infatti che gli ISA siano applicati effettivamente, circostanza non soddisfatta in presenza di una causa di esclusione.

Inoltre, con la pubblicazione del DLgs. 5.8.2024 n. 108 sono state inserite ulteriori cause di esclusione, pertanto, di seguito si riporta una tabella che sintetizza tutte le cause di esclusione per l'applicazione del concordato:

CAUSA DI ESCLUSIONE	PERIODO DI RIFERIMENTO	SOGGETTI INTERESSATI
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi	Almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato	Soggetti ISA e forfetari
Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Reati commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato	Soggetti ISA e forfetari
Conseguimento, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, di redditi o quote di redditi, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni	Periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta di reddito	Soggetti ISA
Adesione al regime forfetario ex L. 190/2014	Primo periodo d'imposta oggetto del concordato	Soggetti ISA
Operazioni di fusione, scissione, conferimento, oppure, per le società di persone o le associazioni professionali, modifiche della compagine sociale	Primo periodo d'imposta oggetto del concordato	Soggetti ISA
Inizio attività	Periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta	Soggetti forfetari e, indirettamente, anche soggetti ISA

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito proposto non tiene tuttavia conto di diversi elementi, che seguono la disciplina fiscale ordinaria anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale.

Inoltre, con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato (artt. 12 co. 1 e 25 co. 1 del DLgs. 13/2024).

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Il reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste dall'art. 54 co. 1 del TUIR, ossia come differenza tra:

- i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili;
- le spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione.

Tuttavia, la capacità predittiva dell'Agenzia delle entrate è limitata alle situazioni "ordinarie", mentre gli elementi reddituali a carattere "straordinario" o "non ricorrente" devono essere considerati in modo analitico. Infatti, il reddito stimato dall'Agenzia delle entrate e oggetto di adesione da parte del contribuente non tiene conto:

- delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui all'art. 54 co. 1-bis e 1-bis.a del TUIR;
- dei redditi o delle quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR;
- dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale.

Pertanto, Il saldo tra plusvalenze e minusvalenze e i redditi di partecipazione determina una corrispondente variazione del reddito concordato. Ne deriva che, plusvalenze, minusvalenze o redditi da partecipazione andranno a influire sul reddito concordato solo a posteriori, nel caso in cui effettivamente si verificassero.

In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

Per le società semplici e soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR, tale importo minimo è ripartito tra i soci e associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

REDDITO D'IMPRESA

Anche il reddito di impresa oggetto di concordato viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate in base alle regole ordinarie di cui :

- all'art. 56 del TUIR, per i soggetti IRPEF;
- alla sezione I del capo II del Titolo II del TUIR, per i soggetti IRES;
- all'art. 66 del TUIR, per le imprese in contabilità semplificata.

Analogamente a quanto osservato per il reddito di lavoro autonomo, il reddito d'impresa concordato non tiene conto di:

- plusvalenze realizzate di cui agli artt. 58 , 86 e 87 del TUIR;
- sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del TUIR;
- minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 101 del TUIR;
- redditi o quote di reddito relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, in GEIE, in società di capitali e altri enti soggetti ad IRES.

Il saldo tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive e i redditi delle partecipazioni determina una corrispondente variazione del reddito concordato, secondo quanto previsto dalle singole disposizioni applicabili.

Il reddito risultante a seguito delle citate variazioni dovrà essere ulteriormente ridotto per tener conto delle perdite fiscali conseguite nei periodi d'imposta precedenti.

In ogni caso, il reddito concordato, così come integrato dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

Il concordato preventivo biennale estende i suoi effetti anche relativamente all'IRAP, il cui valore della produzione sarà determinato dall'Agenzia delle Entrate in base ai criteri propri per ogni tipologia di soggetto.

Tuttavia, il valore della produzione netta concordato non tiene conto:

- delle plusvalenze e sopravvenienze attive;
- delle minusvalenze e sopravvenienze passive.

Il saldo netto tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato.

In ogni caso, il valore della produzione netta, così come dei componenti sopra indicati, non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

REDDITO PRODOTTO IN REGIME FORFETTARIO

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato, su cui verrà applicata l'imposta sostitutiva del 15% (o del 5% in caso di nuova attività), viene calcolato dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati e delle informazioni a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, secondo le regole proprie del regime.

I contributi previdenziali obbligatori versati dal soggetto forfetario rimangono deducibili dal reddito concordato, come previsto dall'art. 1 co. 64 della L. 190/2014.

In ogni caso, il reddito concordato soggetto ad imposta sostitutiva non potrà essere inferiore a 2.000,00 euro.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato, sui quali dovranno comunque essere operate le rettifiche dei componenti specificamente individuati (plusvalenze/minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ecc.).

L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui all'art. 5 del TUIR (società di persone e soggetti equiparati) e agli artt. 115 e 116 del TUIR (società di capitali in regime di trasparenza fiscale) vincola anche i soci e gli associati.

Allo scadere del periodo oggetto di concordato l'Agenzia delle Entrate formulerà un'ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione.

BENEFICI PER IL CONTRIBUENTE

Il D.lgs. 13/2024, oltre a permettere di determinare preventivamente il reddito imponibile per un biennio, riconosce anche alcuni benefici per i contribuenti che decidono di aderire al concordato preventivo biennale.

Secondo quanto previsto dall'art. 19 co. 3 del D.lgs. 13/2024, i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale possono beneficiare del regime premiale di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale.

Il beneficio non è previsto per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono al concordato. L'adesione al concordato preventivo biennale porta quindi con sé i seguenti benefici:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e IRAP;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui;
- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e all'art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72;
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del DPR 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato²⁶.

L'esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici è prevista anche dalla più ampia formulazione dell'art. 34 del D.lgs. 13/2024, che prevede la disapplicazione degli accertamenti di cui all'intero art. 39 del DPR 600/73.

Secondo quanto previsto dall'art. 34 del D.lgs. 13/2024, i periodi di imposta oggetto di concordato non potranno essere sottoposti agli accertamenti di cui all'art. 39 del DPR 600/73. Ciò vale tanto per i soggetti ISA quanto per i soggetti in regime forfetario.

La disposizione che prevede la non effettuazione degli accertamenti *ex art. 39 del DPR 600/73* in capo ai contribuenti che accettano la proposta di concordato non si estende all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, che non viene intaccata dalle disposizioni introdotte dal D.lgs. 13/2024. In altre parole, anche i soggetti in regime di concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame.

La decadenza dal concordato preventivo biennale porta con sé anche la possibilità di utilizzo degli accertamenti di cui al citato art. 39 da parte dell'Agenzia delle Entrate; l'esclusione da tali accertamenti si applica infatti *“salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 23”* del D.lgs. 13/2024.

L'art. 34 co. 2 del D.lgs. 13/2024 dispone l'intensificazione dell'attività di controllo da parte di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza nei confronti dei soggetti che non aderiscono o decadono dal concordato preventivo biennale.

La reale portata della previsione dipenderà anche dal tasso di adesione e permanenza nel concordato poiché un ridotto accesso all'istituto lascerà ampia la platea dei soggetti da controllare con un probabile minor rischio di subire verifiche.

PROCEDURA DI ADESIONE

In linea generale, le proposte di reddito e del valore della produzione netta vengono formulate utilizzando i dati:

- forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA, oppure del quadro LM del modello REDDITI PF 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario;
- delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA dei periodi precedenti;
- presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.

I criteri di calcolo sono stati esplicitati negli allegati al DM 14.6.2024 (per soggetti ISA) e al DM 15.7.2024 (per soggetti in regime forfetario).

In ogni caso, le proposte formulate (e visualizzabili nel quadro P dei modelli ISA, oppure nella sezione VI del quadro LM del modello REDDITI PF 2024) non possono essere modificate dal contribuente, il quale può solo scegliere se accettarle o rifiutarle.

Per la comunicazione di dati richiesti, così come per la formulazione della proposta di reddito e del valore della produzione concordati e la relativa accettazione, sono utilizzati i medesimi software per la compilazione dei modelli ISA e del modello REDDITI PF 2024 (ossia "Il tuo ISA 2024 CPB", "RedditiOnlinePF" o "Redditi PF Web").

Nel quadro P del modello ISA o nel quadro LM del modello REDDITI PF è possibile segnalare la presenza di alcune circostanze eccezionali che riducono gli importi del reddito e del valore della produzione stimati .

Sia per i contribuenti in regime forfetario, sia per i soggetti "solari" che applicano gli ISA, in fase di prima applicazione, l'adesione al nuovo istituto si concretizza in sede di presentazione del modello REDDITI 2024, ossia entro il **31.10.2024** (precedentemente 15.10.2024).

EFFETTI DEL CONCORDATO

Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a:

- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- rispettare gli ordinari obblighi contabili;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.

Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Entro determinati limiti, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

Tuttavia è facoltà del contribuente di versare i contributi previdenziali considerando la parte eccedente il reddito concordato.

A prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito, l'adesione al concordato preventivo da parte dei soggetti ISA determina il riconoscimento dei benefici premiali di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017, compresi quelli relativi all'IVA.

L'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.

L'acconto delle imposte (IRPEF/IRES, imposta sostitutiva del regime forfetario e IRAP) relativo ai periodi d'imposta oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati secondo le regole ordinarie.

Tuttavia, per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato (in sede di prima applicazione il 2024, per i soggetti "solari"), è stata prevista l'applicazione di una maggiorazione di imposta quando gli acconti vengono computati adottando il metodo storico.

Se l'acconto IRPEF/IRES/imposta sostitutiva del regime forfetario è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (c.d. "metodo storico"), va aggiunta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:

- il reddito concordato (per il 2024, indicato nel rigo P06 del modello CPB o al rigo LM63 del modello REDDITI PF 2024);
- il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato dalle componenti indicate ai precedenti § 4.1 e 4.2 (per il 2023, indicato nel rigo P04 del modello CPB o nel rigo LM38 del modello REDDITI PF 2024).

Per i contribuenti in regime forfetario la maggiorazione è pari al 3%, in caso di applicazione dell'aliquota d'imposta sostitutiva ridotta al 5% per nuova attività.

Allo stesso modo, all'importo dell'acconto IRAP determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (c.d. "metodo storico") va aggiunta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra:

- ↪ il valore della produzione netta concordato (per il 2024, indicato nel rigo P08 del modello CPB);
- ↪ il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, rettificato dalle componenti già considerate per le imposte dirette (per il 2023, indicato nel rigo P05 del modello CPB).

La maggiorazione è versata entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto, ossia entro il 2.12.2024 (in quanto il 30.11.2024 cade di sabato).

Per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato (2024 per i soggetti "solari"), se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (c.d. "metodo previsionale"), il versamento è effettuato in due rate:

- ↪ la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie;
- ↪ la seconda rata determinata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.

REGIME SOSTITUTIVO OPZIONALE SUL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato il reddito e il valore della produzione concordati, come rettificati dei componenti individuati, sono assoggettati a IRPEF, IRES o all'imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfetario e IRAP.

Al fine di rendere più appetibile l'adesione al concordato, il DLgs. 108/2024 ha introdotto un regime opzionale attraverso il quale è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un'imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionali comunale e regionale e dell'imposta sostitutiva del regime forfetario.

L'imposta sostitutiva è calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra:

- ↪ il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato;

↳ il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (ossia il reddito per il periodo 2023).

Per i soggetti che applicano gli ISA, l'aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia in base al punteggio di affidabilità ottenuto in relazione al periodo d'imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:

- per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10, l'aliquota è pari al 10%;
- per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7, l'aliquota è pari al 12%;
- per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore, l'aliquota è pari al 15%.

Per i contribuenti in regime forfetario, l'aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di start-up.

L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito (di regola, per i soggetti "solari", entro il 30 giugno dell'anno successivo, oppure entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4%).

CESSAZIONE DEL CONCORDATO

Il concordato preventivo biennale perde efficacia nel caso in cui:

- * durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
- * sia cessata l'attività.
- * vi sia stata adesione al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- * la società o l'ente è interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, oppure la società di persone o l'associazione professionale è interessata da modifiche della compagine sociale;
- * i ricavi o i compensi dichiarati superano il limite di 7.746.853,50 euro, oppure di 150.000,00 euro per i contribuenti in regime forfetario.

La cessazione del concordato ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano i citati eventi.

DECADENZA DEL CONCORDATO

A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una delle seguenti cause di decadenza travolge entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione.

Alcune cause di decadenza non vengono attivate se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Costituisce causa di decadenza l'emersione a seguito di accertamento di attività non dichiarate o inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi d'imposta oggetto di concordato o a quello precedente.

Il contribuente decade dal concordato anche nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello di

applicazione del concordato (2023 per i soggetti “solari”) con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato.

Il contribuente decade dal concordato preventivo biennale nel caso in cui, successivamente all’accettazione della proposta, si verifichi una causa di esclusione; si tratta, in particolare:

- della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del concordato;
- della condanna per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, auto riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.

La decadenza dal concordato preventivo si verifica anche nel caso in cui il contribuente, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli in cui si applica il concordato preventivo biennale, non estingua i debiti tributari d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni:

- per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
- per contributi previdenziali definitivamente accertati (con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili).

Il mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale emerso a seguito dei controlli automatizzati di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73 costituisce causa di decadenza.

La decadenza si verifica anche al ricorrere delle seguenti violazioni di non lieve entità:

- constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti;
- comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta e/o IVA relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
- violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d’imposta oggetto del concordato;
- sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza, relativi ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
- omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d’imposta oggetto del concordato.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del concordato biennale ai fini fiscali, nonché per espletare gli adempimenti relativi alla presentazione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, dovrà essermi affidato uno

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

Cordiali saluti.

11

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI

ALLEGATO 1 – TABELLA RIASSUNTIVA - CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024-2025 (SOGETTI “SOLARI”)

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024-2025 (SOGETTI “SOLARI”)	
Ambito soggettivo	Contribuenti a cui si applicano gli ISA
	Contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014
Cause di esclusione	Debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e contributivi, con riferimento al 2023, pari o superiori a 5.000,00 euro
	Omessa presentazione di almeno una delle dichiarazioni relative al 2021, 2022 o 2023
	Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi nel 2021, 2022 o 2023
	Redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, per più del 40% del reddito concordato
	Adesione al regime forfetario nel primo periodo del concordato
	Operazioni straordinarie nel primo anno del concordato
	Inizio attività nel 2023 e altre cause di esclusione dagli ISA
Effetti del concordato	Redditi ai fini imposte dirette e IRAP predeterminati per il 2024 e 2025 (solo 2024 per contribuenti forfetari)
	Regime premiale ISA (solo soggetti ISA)
	Esclusione da accertamenti (salvo decadenza dal concordato)
Cessazione	Modifica dell’attività esercitata
	Cessazione dell’attività
	Adesione al regime forfetario
	Operazioni straordinarie
	Ricavi o compensi dichiarati superiori a 7.746.853,50 euro, oppure a 150.000,00 euro per i contribuenti in regime forfetario
	Circostanze eccezionali che determinano minori redditi per più del 30% di quello concordato
Decadenza	Accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/inideducibilità di passività dichiarate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d’imposta 2023-2025
	Presentazione di una dichiarazione integrativa del modello REDDITI 2024
	Verificarsi di una causa di esclusione
	Omesso versamento delle imposte concordate
	Violazioni di non lieve entità